

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Circolare prot. 300/A/2429/09/116/1/1

Roma, 25 marzo 2009

OGGETTO: Modifiche alle disposizioni di attuazione del disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002.

Con la circolare n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 16.4.2008 sono state impartite le disposizioni operative per dare attuazione al Decreto 19 dicembre 2007 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, recante "Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002". Dopo un primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni operative, gli Enti sportivi interessati hanno rappresentato alcune osservazioni e manifestato alcune situazioni di criticità che, nello spirito di collaborazione che caratterizza i rapporti tra questo Ministero ed il mondo sportivo, sono state attentamente valutate.

Atteso quanto esposto, per tener conto delle osservazioni sopra richiamate, si rende necessario apportare le seguenti modifiche alle disposizioni già impartite con citata circolare n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 16.4.2008.

1. Documentazione che devono presentare le Società sportive che intendono effettuare i corsi di formazione per addetti alle segnalazioni aggiuntive

Per semplificare le comunicazioni che devono essere presentate dalle Società sportive che organizzano i corsi, a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni di cui al punto 3.1 della richiamata circolare, si precisa che l'elenco nominativo delle persone che partecipano a ciascun corso può essere fatto pervenire al Compartimento interessato anche dopo l'inizio dello stesso. Resta fermo, invece, l'obbligo di comunicazione preventiva delle altre notizie riguardanti il corso che è stato organizzato.

2. Documentazione attestante il rapporto associativo con la Società sportiva

La documentazione attestante la validità del requisito dell'appartenenza all'Associazione o Società sportiva, ovvero dall'esistenza di un rapporto non occasionale con la stessa, che ha organizzato il corso deve essere posseduta al momento del rilascio dell'attestato di abilitazione. Perciò, possono partecipare al corso di formazione e sostenere il relativo esame anche persone non ancora tesserate o affiliate agli enti sportivi che hanno organizzato il corso.

3. Pubblicità delle domande di esame e modalità di composizione della scheda di esame per il rilascio o rinnovo dell'abilitazione per scorte tecniche

Allo scopo di fornire la massima trasparenza nell'attività di valutazione dei candidati al conseguimento o al rinnovo dell'abilitazione per scorte tecniche a gare ciclistiche, sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it), sono state pubblicate le domande di esame. Un file avente analogo contenuto, ma in formato modificabile, è inviato anche a Codesti Uffici, in allegata alla presente.

In relazione a tale operazione, perciò, questo Ufficio non provvederà più a predisporre e ad inviare le schede di esame che, invece, dovranno essere realizzate direttamente e volta per volta a cura di Codesti Uffici.

Nella composizione di ciascuna scheda, che dovrà avere 10 domande e sarà utilizzata per tutti i candidati di ciascuna seduta della sessione di esami, dovranno essere utilizzati criteri di scelta casuale e, in quanto possibile, non ripetitiva, in modo che, comunque, sia sempre presente una domanda per ciascuno dei 10 argomenti che formano oggetto della pubblicazione.

Restano invariati i criteri di correzione e di valutazione dei risultati di ciascuna scheda.

4. Sedi di esame per gli esami di rilascio o di rinnovo delle abilitazioni per scorte tecniche

Allo scopo di facilitare la partecipazione alle sessioni di esame per il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni per i servizi di scorta tecnica. Codesti Uffici, compatibilmente con le disponibilità di locali e di personale, vorranno valutare la possibilità di effettuare sedute d'esame presso le Sezioni di Polizia Stradale quando il numero dei richiedenti residenti nel territorio di quella provincia non sia inferiore a 10 unità per ciascuna sessione d'esame.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rosini